Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 229**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 687.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1948, n. 45, concernente gli organici provvisori degli ufficiali dell'esercito;

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, quale risulta modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 novembre 1946, n. 425;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Gli articoli 27 e 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053, quali risultano modificati con l'art. 2 del regio decreto 5 settembre 1942, n. 1409, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 27. — L'accertamento dell'idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del Servizio tecnico di artiglieria è effettuato annualmente da una Commissione, nominata dal Ministro per la difesa, così composta:

direttore generale di artiglieria;
ispettore dell'Arma di artiglieria;
maggiore generale del Servizio tecnico di artiglieria.

La funzione di presidente è assunta dal direttore generale di artiglieria o dall'ispettore dell'Arma, a seconda che sia l'uno o l'altro più elevato in grado o più anziano.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria.

La predetta Commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di maggior generale e di direttore spettà al Ministro per la difesa, il quale pronuncia, altresì, il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli non prescelti alla carica di vice direttore o di capo sezione.

La disposizione dell'art. 3, lettera *e*) della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore ».

« Art. 29. — L'accertamento della idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del Servizio tecnico della motorizzazione è effettuato annualmente da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa, così composta:

ispettore generale della motorizzazione;
maggior generale del Servizio automobilistico;
maggior generale del Servizio tecnico della motorizzazione.

L'ispettore generale della motorizzazione funziona da presidente.

Funzionano da segretario senza diritto a voto, un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico.

La predetta Commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di maggior generale e di direttore o capo divisione spetta al Ministro per la difesa, il quale pronuncia, altresì, il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti per la carica di vice direttore o di capo sezione.

La disposizione dell'art. 3, lettera *e*), della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, *foglio n.* 1. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 688.

Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 12 luglio 1949, n. 386;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato nel testo allegato, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, per la gestione di un fondo speciale destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del suddetto personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 161. — FRASCA

Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 1.

La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sotto la vigilanza del Ministro, ha lo scopo di integrare, a mezzo di uno speciale fondo, il trattamento di quiescenza previsto per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal primo e dal secondo capoverso dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562.

La Cassa ha inoltre lo scopo di concedere una indennità di buona uscita al personale suddetto.

La Cassa stessa ha infine facoltà di accordare sussidi straordinari a favore del personale telefonico della cessata Direzione generale dei servizi elettrici, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134. Tale facoltà è subordinata alla disponibilità di fondi che sussisterà dopo che siasi provveduto alla integrazione del trattamento di quiescenza ed alla concessione dell'indennità di buona uscita.

Art. 2.

Ai fini del presente regolamento si intende per « personale telefonico statale » il personale che è stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a quest'ultima data rivestiva la qualifica di personale « a stipendio » oppure « a paga giornaliera », oppure « del quadro speciale ».

Art. 3.

La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ha personalità giuridica e sede in Roma, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Art. 4.

La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue:

un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici);
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso;
un funzionario statale esperto in discipline attuariali.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il funzionario esperto in discipline attuariali potrà, inoltre, essere incaricato, ogni qualvolta si renda necessario, di compiere studi di carattere tecnico.

La segreteria del Comitato è retta da un capo ufficio di categoria direttiva, coadiuvato da tre impiegati scelti tra il personale del ruolo amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da comandare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 5.

Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

Esso ha i seguenti compiti:

a) assicurarsi della regolarità delle entrate;
b) deliberare sulla liquidazione degli assegni di integrazione delle indennità di buona uscita e dei sussidi straordinari ai sensi del presente regolamento;
c) autorizzare le spese previste dal bilancio preventivo della Cassa;
d) provvedere in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle relative operazioni amministrative e contabili.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro dei suoi componenti fra i quali il presidente, o chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento, uno almeno dei tre rappresentanti dei Ministeri indicati dall'art. 4 ed uno dei rappresetnanti del persnale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Comitato hanno carattere definitivo.

Art. 7.

Di ogni adunanza del Comitato, il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre all'approvazione del Comitato medesimo, nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 8.

Il presidente del Comitato ha la rappresentanza legale della Cassa.

Nei casi di urgenza il presidente può disporre il pagamento di somme per sussidi o in acconto delle indennità di buona uscita e degli assegni integrativi, fino al limite dei quattro quinti (4/5) della somma presumibilmente dovuta.

Le deliberazioni di urgenza debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato nella sua prima riunione successiva alla data delle deliberazioni stesse.

Il presidente ha facoltà di autorizzare le spese con carattere urgente strettamente connesse al funzionamento della Cassa, di cui all'art. 14 del presente regolamento.

In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici), in seno al Comitato.

Art. 9.

La gestione della Cassa è soggetta al riscontro ordinario di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), e uno in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da nominarsi con decreto del Ministro per le poste e le telcomunicazioni, su designazione delle Amministrazioni interessate.

I revisori provvedono al riscontro amministrativo e contabile della gestione della Cassa e riferiscono sul preventivo e sul consuntivo, con apposite relazioni. Essi partecipano alle riunioni del Comitato ed esercitano il loro mandato sia collegialmente che individualmente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Le entrate del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento sono costituite:

a) dalle somme già destinate all'Unione Pubblicità Italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970, e del decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, del 20 aprile 1939, non corrisposte alla detta Unione Pubblicità Italiana, per avvenute transazioni fra le Società telefoniche concessionarie di zona e l'Unione stessa, sempre che dette somme non siano acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) dalle entrate corrispondenti al 60 % della aliquota della sopratassa applicata, dal 15 aprile 1945, per ciascuna unità di conversazione interurbana od internazionale, ai sensi dell'art. 8, comma secondo e terzo del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonchè delle percentuali di aliquote che successivamente sono state applicate in virtù di nuove disposizioni che hanno aumentato le tariffe delle comunicazioni interurbane ed internazionali, con le quali tariffe la sopratassa suddetta è collegata;

c) dagli utili netti che procurerà la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati d'Italia e di guide generali e di estratti, supplementi, notiziari e bollettini, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

d) dal contributo a carico del personale telefonico di cui al precedente art. 2, previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 134, secondo la misura stabilita dall'art. 28 del presente regolamento;

b) dai contributi di riscatto a carico del personale di cui all'art. 23 del presente regolamento;

f) da altri proventi eventuali;

g) dagli interessi accreditati al fondo dal servizio dei conti correnti postali e da qualsiasi altro utile derivante da investimenti delle entrate, di cui al presente articolo.

Art. 11.

Le somme spettanti al Fondo, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e dall'art. 1 del presente regolamento, sono versate in conto corrente postale, secondo modalità stabilite d'accordo fra il Comitato di amministrazione della Cassa integrativa e l'Amministrazione delle poste.

Con deliberazione del Comitato di amministrazione, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le somme costituenti la copertura della riserva matematica possono essere investite in buoni postali fruttiferi o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito di notoria solidità.

Art. 12.

Il pagamento degli assegni integrativi, delle indennità di buona uscita, dei sussidi straordinari e delle spese di gestione della Cassa, è disposto con appositi ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal capo della Segreteria del comitato.

Art. 13.

Le entrate di cui al precedente art. 10 detratte le spese di gestione, sono destinate:

1) alla graduale copertura della riserva matematica. Questa è calcolata in funzione degli assegni integrativi e delle indennità di buona uscita, da concedersi al personale telefonico statale;

2) alla liquidazione degli assegni integrativi del trattamento di quiescenza per il personale telefonico statale. Tali assegni integrativi, cumulati con il predetto trattamento di quiescenza, non possono, comunque, costituire un trattamento superiore a quello dovuto, a parità di anzianità di servizio o di stipendio o paga, ad analoghe categorie di dipendenti civili dello Stato;

3) alla concessione di indennità di buona uscita a favore del personale telefonico statale, in misura tale che, cumulata con quella già eventualmente concessa, non risulti superiore alla indennità spettante ad analoghe categorie di impiegati dello Stato, tenuto conto dell'anzianità di servizio alla data di cessazione del rapporto di impiego;

4) alla concessione dei sussidi straordinari previsti dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 14.

La gestione annuale della Cassa comincia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno è compilato, a cura della Segreteria del comitato, il bilancio preventivo. Tale bilancio è esaminato dal Comitato e dopo la deliberazione di questo è presentato al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per l'approvazione.

All'entrata del bilancio sono inscritti, in distinti capitoli, gli importi previsti secondo le voci elencate nell'art. 10 del presente regolamento.

All'uscita sono inscritte, in distinti capitoli, le somme occorrenti per le liquidazioni previste dal presente regolamento e per le spese strettamente connesse col funzionamento della Cassa e che per la loro natura non possono gravare sul bilancio per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il bilancio consuntivo è redatto a cura della Segreteria del comitato, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Esso è sottoposto all'esame del Comitato e, dopo la deliberazione di questo, è presentato al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per l'approvazione.

Art. 15.

La liquidazione degli assegni integrativi di carattere continuativo spetta al personale telefonico che all'atto del collocamento a riposo conti almeno un periodo complessivo di servizi di diciannove anni, sei mesi e un giorno.

La relativa liquidazione è effettuata secondo le modalità indicate nei commi seguenti.

Viene calcolato l'ammontare della pensione che, in base alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e successive aggiunte e modificazioni, ed alle disposizioni relative agli assegni di caroviveri, spetterebbe al personale telefonico considerato nel presente regolamento, come se le disposizioni sopracitate fossero applicabili al personale stesso.

Si deduce dal suddetto ammontare:

1) per il personale dell'ex tabella *A* provvisto di polizza di assicurazione contratta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'importo della rendita annua corrispondente al capitale garantito dall polizza. La rendita è calcolata secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) per il personale dell'ex tabella *B* o dell'ex quadro speciale inscritto al « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » costituito presso l'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, l'importo del trattamento complessivo dovuto o liquidato dal citato Istituto;

3) per il personale di cui al n. 2 che non abbia raggiunto i limiti per il diritto alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma abbia ottenuto soltanto la liquidazione dell'indennità una volta tanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, l'importo della rendita annua, corrispondente alla suddetta indennità calcolata secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

4) per il personale proveniente dai ruoli della Direzione generale dei servizi elettrici riassunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dopo di essere stato collocato a riposo, con diritto a pensione a carico dello Stato, ai sensi del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210 e successive modificazioni e aggiunte, e dell'art. 6 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, oltre quanto previsto ai punti 1 e 2 l'importo della pensione in godimento e del relativo caroviveri;

5) per il personale di cui al precedente n. 4 il quale non ha maturato il diritto a pensione, ma solo quello all'indennità una volta tanto ai sensi del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni e aggiunte, la rendita annua corrispondente all'importo della indennità predetta calcolata secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La differenza tra l'importo della pensione, con l'aggiunta degli assegni di caraviveri, calcolata secondo le norme del terzo comma del presente articolo e l'ammontare della rendita annua o del trattamento indicato in uno dei numeri 1, 2 o 3 di cui sopra, con l'eventuale aggiunta della pensione e del caroviveri ovvero della rendita annua, considerate nei numeril 4 o 5, costituisce il limite massimo dell'assegno integrativo che la Cassa può concedere.

Art. 16.

Qualora il periodo di servizio risulti inferiore a quello indicato nel primo comma del precedente articolo, è concesso un assegno integrativo una volta tanto.

Per la sua determinazione si calcola la indennità una volta tanto in luogo di pensione che spetterebbe in base alle disposizioni relative agli impiegati statali.

Dall'ammontare della predetta indennità si detrae:

1) per il personale di cui al n. 1 del quarto comma del precedente art. 15, l'importo del capitale garantito dalla polizza;

2) per il personale di cui al n. 2 del quarto comma del precedente art. 15 il capitale corrispondente al trattamento complessivo dovuto o liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Detto valore capitale si calcola secondo le tabelle in uso presso il cennato Istituto;

3) per il personale di cui al n. 3 del quarto comma del precedente art. 15, l'ammontare della indennità una volta tanto ivi indicata;

4) per il personale di cui al n. 5 del quarto comma del precedente art. 15, l'ammontare della indennità una volta tanto ivi indicata.

La differenza fra l'indennità una volta tanto, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo e l'ammontare del capitale o dell'indennità di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra, con l'eventuale aggiunta dell'indennità di cui al n. 4, costituisce il limite massimo dell'assegno integrativo una volta tanto che la Cassa può concedere.

Art. 17.

Gli assegni di integrazione previsti dal presente regolamento spettano anche alla vedova ed agli orfani, in favore dei quali è ammesso il trattamento di riversibilità ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e successive aggiunte e modificazioni.

Detti assegni sono liquidati con le norme degli articoli 15 e 16 del presente regolamento senza peraltro operare la detrazione prevista negli articoli medesimi nei casi in cui essa sia stata già fatta in precedenza sul corrispondente assegno integrativo diretto.

Art. 18.

Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato, sarebbe spettata la liquidazione della pensione privilegiata, diretta o di riversibilità, gli assegni integrativi previsti dal presente regolamento possono essere accordati fino alla concorrenza dell'ammontare di tale pensione, applicando le detrazioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17, nonchè quella del trattamento di infortunio eventualmente spettante.

Art. 19.

Gli assegni integrativi, limitatamente a quelli di carattere continuativo, competono anche al personale già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed eventualmente alla vedova ed agli orfani del personale stesso, aventi diritto al trattamento di riversibilità.

Gli assegni predetti decorrono dalla data di cessazione dal servizio o di decesso del dipendente, ma comunque non da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Per le liquidazioni di cui sopra si applicano le norme dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 18, tenuto conto delle disposizioni e degli stipendi o paghe vigenti alla data del collocamento in quiescenza o del decesso del dipendente, salva l'applicazione della norma contenuta nell'art. 20.

Art. 20.

Gli assegni integrativi continuativi sono soggetti a revisione in rapporto alle variazioni in più o in meno che possono aver luogo in forza di legge a favore dei titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato.

Art. 21.

Agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi si considerano i servizi resi presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di personale « a stipendio » oppure « a paga giornaliera, o del quadro speciale », applicando per analogia le norme che regolano la valutazione dei servizi, ai fini di pensione, degli impiegati civili dello Stato.

Art. 22.

Per il personale telefonico che aveva prestato servizio alle dipendenze della Direzione generale dei servizi elettrici, cessata il 1° luglio 1925, e che successivamente alla pubblicazione del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è stato riassunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i servizi utili a pensione, prestati alle dipendenze della predetta Drezione generale dei servizi elettrici, si considerano agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi.

Deve pure computarsi agli effetti predetti, il periodo di tempo eventualmente trascorso dal 1° luglio 1925 alla data di riassunzione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle dipendenze delle Società concessionarie di zona nella posizione di « comando ».

Art. 23.

I servizi non di ruolo resi con qualsiasi qualifica presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici anteriormente all'assunzione nella categoria di personale « a stipendio » oppure « a paga giornaliera » oppure del « quadro speciale » sono computati ai fini della liquidazione degli assegni integrativi qualora siano stati riscattati dagli interessati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I servizi di cui al precedente comma che non siano stati riscattati possono riscattarsi presso la Cassa integrativa di previdenza con le stesse norme e modalità vigenti per il riscatto dei servizi presso l'Istituto suddetto senza peraltro il limite massimo di dodici anni previsto dal relativo regolamento. In tal caso il contributo di riscatto viene versato alla Cassa predetta ed i servizi relativi sono computati agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi.

Art. 24.

La Cassa liquida a favore del personale telefonico statale cessato dal rapporto di impiego dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, o ai suoi aventi diritto, una indennità di buona uscita secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, ed in misura non superiore a quella prevista dalle norme medesime.

Qualora al dipendente spetti o sia stata liquidata una indennità di buona uscita a carico di altri Enti o Cassa di previdenza, l'ammontare della indennità da liquidarsi, da parte della Cassa integrativa, di cui al presente regolamento, non potrà essere superiore alla differenza occorrente per raggiungere l'importo della buona uscita di cui al precedente comma.

Art. 25.

Per ottenere la liquidazione degli assegni integrativi e della indennità di buona uscita l'interessato deve presentare domanda alla Segreteria del comitato di amministrazione della Cassa, allegando:

1) una copia del decreto di collocamento a riposo, o di dispensa, o di destituzione o di altro provvedimento che implichi cessazione del rapporto di impiego;

2) una copia dello stato di servizio comprendente anche il periodo di servizio eventualmente prestato presso la Direzione generale dei servizi elettrici, cessata il 1° luglio 1925 e presso le Società telefoniche concessionarie di zona.

La domanda deve essere presentata:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, da coloro che a tale data siano già stati collocati in quiescenza;

b) entro tre mesi dalla data della cessazione del rapporto d'impiego, da coloro per i quali detta cessazione si verifica dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Negli stessi termini di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, deve essere presentata la domanda dai superstiti che abbiano diritto agli assegni integrativi o alla indennità di buona uscita. Tuttavia il Comitato di amministrazione può, con motivata deliberazione, accogliere domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dal presente articolo,

ma in tal caso gli assegni integrativi continuativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 26.

I sussidi straordinari di cui all'art. 1, comma secondo, del presente regolamento, possono essere corrisposti, nei limiti della somma globale prevista dal comma seguente, al personale della cessata Direzione generale dei servizi elettrici e precisamente:

a) a coloro che sono stati dispensati dal servizio dal regime fascista per motivi politici, prima e dopo il 1° luglio 1925;

b) a coloro che dopo il 1° luglio 1925, non siano stati mantenuti in servizio, per qualsiasi ragione, alla cessazione del comando previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, nè dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè dalle Società telefoniche concessionarie di zona, nè siano stati assunti da altre Amministrazioni statali od Enti pubblici;

c) a coloro che durante l'anno di comando siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e art. 3 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

La somma globale da destinare all'erogazione dei sussidi straordinari è determinata per ciascun esercizio, dal Comitato di amministrazione, in rapporto alla disponibilità del fondo, a norma dell'art. 1 del presente regolamento. Entro i limiti di detta somma globale, il Comitato stabilisce la misura dei singoli sussidi.

Art. 27.

I sussidi straordinari in favore del personale indicato nell'articolo precedente possono concedersi su domanda degli interessati nei seguenti casi:

a) di eventi luttuosi nella famiglia;

b) di malattie gravi;

c) per altri motivi di necessità familiare, considerati meritevoli di soccorso da parte del Comitato.

I sussidi straordinari possono anche concedersi ai superstiti del nucleo familiare degli ex dipendenti elencati nel precedente art. 26.

La domanda di sussidio deve essere diretta alla Segreteria del Comitato che provvede ai necessari accertamenti sulla attendibilità dei motivi addotti dal richiedente e dei documenti da essi esibiti, e sottopone poi la domanda stessa al Comitato di amministrazione, insieme con i documenti esibiti dal richiedente e con un rapporto nel quale sono esposti i risultati degli accertamenti eseguiti.

Art. 28.

Il contributo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, a carico dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è determinato in misura pari a quella delle ritenute in conto entrate tesoro e del contributo a favore dell'Opera di previdenza, dovuti dagli impiegati civili dello Stato, salvo detrazione dei contributi che il personale di categoria « a paga giornaliera » versa all'Istituto nazionale delle previdenza sociale.

Il contributo è riscosso mediante ritenuta sugli stipendi ed è versato alla Cassa integrativa di cui al presente regolamento.

Art. 29.

Per il personale telefonico collocato a riposo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 12 luglio 1949, n. 386, nel computo del trattamento statale di quiescenza da prendersi a base per la determinazione degli assegni integrativi a carico della Cassa, si tiene conto anche dell'aumento stabilito per il periodo di servizio utile a pensione, di cui alle predette disposizioni legislative, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità per una sola volta.

Art. 30.

Il presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dai singoli articoli, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza come dagli atti, di Campanella Elisabetta fu Giacomo in Traettino, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Campanella Elisabetta fu Giacomo, maritata Traettino, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 103, foglio di mappa 32, particella 111 per la superficie di Ha. 0.76.37, con l'imponibile di L. 53,46.

Detto fondo confina con la strada vicinale Seponi con Casella, con le proprietà De Filippo Giuseppe fu Francesco, Capparulo Giovanni fu Matteo, Improta Tommaso fu Nicola ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 77. — GIORDANI

(3915)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 23 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza della ditta Arbitrio Vincenzo fu Andrea e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Arbitrio Vincenzo fu Andrea, alla partita 812, foglio di mappa 31, particella 17, per la superficie di Ha. 2.62.42 e con l'imponibile di L. 498,60.

Detto fondo confina con le proprietà Corvino Salvatore fu Antonio, Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, Cantelli Tommaso fu Francesco, Chianese Francesco Saverio fu Luciano, Coppola Tommaso fu Ambrogio, Coppola Felice di Tommaso, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 27.000 (ventisettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 233. — GIORDANI

(2913)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza della ditta Traettino Ferdinando fu Giuseppe, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Traettino Giuseppe fu Rocco e Toscano Gelsomina fu Giuseppe, coniugi usufruttuari, e figlio Ferdinando, proprietario, alla partita 650, foglio di mappa 32, particella 35, per la superficie di Ha. 0.65.68 e con l'imponibile di L. 78,82 e confinante con la strada vicinale San Martino a Cappella, con la strada vicinale Seponi con Casella, con le proprietà Cepparulo Vincenzo di Matteo, Boccone Bartolomeo fu Antonio ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 232. — GIORDANI

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1949.

Contributi dovuti dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori e l'art. 34 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente le norme di attuazione e di integrazione della legge stessa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 445, che provvede, fra l'altro, ad elevare la percentuale sugli incarichi giudiziari a favore dell'Ente predetto;

Visti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso e del Consiglio nazionale forense riguardo alla determinazione, per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950, della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta a termini degli articoli 6 e 7 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950, nella misura seguente:

2% fino a L. 100.000; 1% da L. 101.000 a L. 200.000; 0,75% da L. 201.000 a L. 500.000; 0,50% oltre L. 500.000.

In ogni caso il contributo personale annuo di ciascuno iscritto non può essere inferiore a L. 800.

Art. 2.

La percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, preveduta dall'art. 6 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, dall'art. 34 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 445, è determinata, per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950, nelle misure seguenti:

6 % sulle somme fino a L. 5.000; 9 % sulle somme eccedenti L. 5.000 fino a L. 10.000; 12 % sulle somme eccedenti L. 10.000 fino a L. 20.000; 15 % sulle somme eccedenti L. 20.000.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(3961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Per l'integrazione del bilancio 1949, il comune di Benevento, con decreto interministeriale 1° agosto 1949, n. 17882, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente designati, un mutuo di L. 23.000.000.

(3952)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1° settembre 1949, col quale è stata modificata la ripartizione territoriale degli Uffici doganali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 20 settembre 1949, nella seconda colonna, aggiungere la provincia di Vercelli al territorio compreso nella nuova circoscrizione doganale di Novara.

(3978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 200

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	632 —	145 —
» Firenze	631,75	145 —
» Genova	632 —	144 —
» Milano	632,50	145,50
» Napoli	632,25	145 —
» Roma	632 —	145,45
» Torino	632,625	145,25
» Trieste	632,25	145,50
» Venezia	632,25	145 —

Media dei titoli del 5 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,875
Id. 3,50 % 1902	74
Id. 3 % lordo	50,20
Id. 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	76,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % 1936	96,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 632,25
1 franco svizzero	» 145,37

Ufficio Italiano dei Cambi

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1949

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		1.965.932.989,05
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.030.219.337,03
Portafoglio su piazze italiane	»		150.754.472.390,92
Effetti ricevuti per l'incasso	»		9.563.322,29
Anticipazioni	»		49.278.360.419,99
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		3.956.374.106,93
Disponibilità in divisa all'estero	»		15.068.471.956,20
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		37.771.305.621,59
Immobili per gli uffici	»		158.920.099,08
Debitori diversi	»		411.633.325.022,38
Partite varie	»		4.110.310.555,19
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	L.		66.314.193.724,06
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		171.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.734.633.981,78
Spese	»		7.235.755.369,31
	L.		1.522.633.475.865,80
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.002.760.248.197,74
	L.		3.525.393.724.063,54
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		63.783.613,23
TOTALE GENERALE	L.		3.525.457.507.676,77

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.		905.417.753.550 —	
Circolazione Amlire:				
in emissione	L.	113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio	»	76.793.519.256 —		
			» 37.102.962.114 —	
Circolazione totale	L.			942.520.715.664 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»			16.526.129.021,77
Depositi in conto corrente liberi	»			111.764.789.902,21
Conti correnti vincolati	»			243.514.289.014,94
Creditori diversi	»			36.553.582.334,46
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:				
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	250.970.249.647,54		
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	87.808.496.369,49		
				163.161.753.278,05
Rendite del corrente esercizio	L.			7.379.446.859,47
	L.			1.521.420.706.974,90
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	498.931.297,99		
Fondo di riserva straordinario	»	413.837.592,91		
				1.212.768.890,90
	L.			1.522.633.475.865,80
Depositanti	»			2.002.760.248.197,74
	L.			3.525.393.724.063,54
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»			63.783.613,23
TOTALE GENERALE	L.			3.525.457.507.676,77

Il Governatore: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

(3969)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a venti posti di primo revisore (gruppo B, grado 9°); a venti posti di revisore (gruppo B, grado 10°) e a venti posti di vice revisore (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra, riservato al personale di gruppo B del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali appartenenti allo stesso gruppo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, il quale dispone che nella prima applicazione di detto decreto legislativo possono essere conferiti, mediante concorsi interni per titoli e per esami, venti posti di grado 9°, venti posti di grado 10° e venti posti di grado 11° nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1949, n. 33749/12106/2.8.8/1.3.1;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1949, n. 8681, concernente le modalità di espletamento dei concorsi anzidetti;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, sono indetti i seguenti concorsi per titoli e per esami nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra:

a) a venti posti di primo revisore (grado 9°);
b) a venti posti di revisore (grado 10°);
c) a venti posti di vice revisore (grado 11°).

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 potranno partecipare gli impiegati dei ruoli di gruppo *B* dipendenti dal Ministero del tesoro che rivestano grado almeno uguale a quello da conferire, ovvero che rivestano grado immediatamente inferiore purchè siano in possesso dell'anzianità normale per il conseguimento della promozione al grado superiore nel ruolo di appartenenza, nonchè gli impiegati di gruppo *B* di altre Amministrazioni dello Stato che si trovino nelle cennate condizioni, prestino servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione centrale del tesoro e siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;
b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico della Repubblica.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione ai concorsi suddetti, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conferiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austroungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno firmare la domanda di pugno proprio ed indicare in essa, con chiarezza e precisione, il cognome, il nome, la paternità, il domicilio e il recapito, nonchè la qualifica e il grado rivestiti, il gruppo, il ruolo e l'ufficio ai quali appartengono, precisando inoltre a quale dei tre concorsi intendono partecipare.

Dovranno altresì i candidati elencare nella domanda i documenti allegati e indicare gli estremi del libretto ferroviario. Gli aspiranti esibiranno quest'ultimo documento allorchè si presenteranno per sostenere la prova d'esame.

Art. 4.

I candidati dovranno produrre una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Coloro che non appartenendo ai ruoli del Ministero del tesoro abbiano prestato servizio per almeno un anno nell'Amministrazione centrale di detto Ministero comproveranno tale servizio producendo, in aggiunta al documento di cui al precedente comma, un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale ora menzionata in data non anteriore a quella del presente decreto.

I medesimi produrranno inoltre il diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di questo ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Gli aspiranti coniugati, con o senza prole, e quelli vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento ora detto che la famiglia è costituita almeno da sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Coloro che abbiano prestato servizio militare produrranno una copia dello stato di servizio militare se ufficiali, o una copia del foglio matricolare se sottufficiali o militari di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che abbiano prestato servizio nei reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari

o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli aspiranti hanno inoltre facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato o pubblicazione che possono ritenere utile agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso il Ministero del tesoro o altra pubblica amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 5.

Tanto i requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi quanto quelli valutabili ai fini della graduatoria di merito e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti debbono essere allegati alla domanda. Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate e di quelle che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 3 anche se spedite per posta o presentate ad un ufficio diverso da quello sopra indicato entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla predetta Direzione generale.

I candidati che dimostrino di essere alle armi potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per lo stato di servizio civile, per lo stato di servizio militare e per i documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 nonchè per lo stato di famiglia che sia scaduto di efficacia perchè rilasciato in data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale e sarà composta:

1) di un magistrato del Consiglio di Stato di grado non superiore al quinto, che la presiederà;

2) di quattro funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al settimo.

Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al nono, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice valuterà i titoli, per ciascuno dei tre concorsi, sulla base dei criteri che verranno da essa determinati preventivamente stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Art. 9.

L'esame consisterà, per ciascuno dei tre concorsi, in una prova orale su argomenti tratti dalle seguenti materie:

1) *istituzioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia e al diritto delle successioni;*

2) *legislazione sulle pensioni di guerra* (regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, e successive integrazioni); costituzione e funzioni degli organi della Direzione generale delle pensioni di guerra (servizi di liquidazione, organi sanitari, organi deliberativi), procedura per la liquidazione delle pensioni di guerra e per la esecuzione dei decreti concessivi, revoca delle concessioni di pensioni di guerra, rimedi contro i provvedimenti ministeriali in materia di pensioni di guerra.

Detta prova non si intenderà superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La prova stessa avrà luogo a Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui essa sarà tenuta.

Art. 10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nella prova orale.

Le graduatorie saranno formate secondo l'ordine progressivo dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nella

colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie i candidati potranno presentare reclami relativi alle medesime al Ministro per il tesoro il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati nei relativi gradi del ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra secondo l'ordine risultante da ciascuna graduatoria.

Ai medesimi competeranno le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma.

Coloro che godono di assegni superiori a quelli del grado al quale saranno nominati, saranno ammessi a conservare, nella misura consentita dalle disposizioni in vigore, quei maggiori emolumenti che possano loro competere.

L'accettazione della nomina non potrà essere in nessun modo condizionata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1949
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 182

(3959)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a sessantasei posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 308, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantasei posti d'alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova;

Ritenuto che occorre determinare le località ed i giorni in cui dovranno aver luogo le due prove scritte di esame;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, ed il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, recanti modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sessantasei posti d'alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, avranno luogo nei giorni 24 e 25 ottobre 1949, alle ore 8,30, nelle località sottoindicate.

1) *Caserta*: caserma scuola allievi guardie di pubblica sicurezza (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto le domande di ammissione alle Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno);

2) *Palermo*: locali Fiera del Mediterraneo, piazza generale Cascino (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto le domande d'ammissione alle Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani);

3) *Roma*: Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 1 (ove dovranno presentarsi tutti gli altri candidati).

Roma, addì 29 settembre 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(3964)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Modificazioni al concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1949, registro Marina militare n. 11, foglio n. 249, col quale è stato bandito un concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

La lettera *d*) dell'art. 6 del decreto Ministeriale 24 luglio 1949, sopracitato, è così modificato:

« *d*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della difesa Marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1949
Registro Marina militare n. 14, foglio n. 303. — CILLO

(3965)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di ingegnere erariale in prova (gruppo A) nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, con il quale fu bandito un concorso per esami a quattordici posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con il decreto Ministeriale 30 ottobre 1947;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami a quattordici posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con il decreto Ministeriale 10 aprile 1947:

COGNOME E NOME	Votazione prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1. Cartaginese Annibale	7,833	7,750	15,583
2. Magno Enrico	7,333	6,250	13,583
3. Billi Sergio	7,000	6,250	13,250
4. Chilleni Santi	7,166	6,000	13,166
5. Lombardo Antonio	7,000	6,100	13,100
6. Rovinazzi Camillo	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine indicato:

1. Cartaginese Annibale
2. Magno Enrico
3. Billi Sergio
4. Chilleni Santi
5. Lombardo Antonio
6. Rovinazzi Camillo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 luglio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1949
Registro Finanze n. 15, foglio n. 321

(3963)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso per titoli a quarantadue posti di computista in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1946, con il quale venne indetto un concorso per titoli a quarantadue posti di computista in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;
Visto il proprio decreto 8 febbraio 1947, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto il proprio decreto 1° luglio 1947, con il quale è stato provveduto alla sostituzione di un membro della predetta Commissione;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quarantadue posti di computista in prova dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato ai reduci:

1. D'Atri Mario, combattente, coniugato, diurnista . . . 74,705
2. Termine Francesco, combattente, coniugato, avventizio . . . 71,500
3. Sabia Guido, combattente, avventizio . . . 70,133
4. Laudato Cosimo, combattente, coniugato . . . 69,825
5. D'Agostinis Antonio, coniugato, avventizio . . . 69,540
6. Rigacci Giuseppe, coniugato, avventizio . . . 68,700
7. Di Domizio Aldo, combattente, avventizio . . . 68,065
8. Alberico Giuseppe Alfredo, combattente, coniugato, avventizio . . . 68,040
9. Pancheri Alfredo, avventizio . . . 68,070
10. Gorini Franco, invalido, avventizio . . . 67,820
11. Mura Iosto, combattente, avventizio . . . 67,372
12. Campanaro Francesco, combattente . . . 67,250
13. Gai Marino, combattente, avventizio . . . 67,010
14. Colucci Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio . . . 66,966
15. Rocchelli Elio, combattente . . . 66,855
16. Ferrara Biagio, combattente . . . 66,710
17. Ciavorella Bartolomeo, combattente . . . 66,530
18. Villatorre Sergio, combattente, coniugato, avventizio . . . 66,375
19. Roffi Bruno, invalido, avventizio . . . 66,265
20. Colle Alfredo, avventizio . . . 65,940
21. Fontana Michele, combattente, avventizio . . . 65,900
22. Caldoro Ermenegildo, combattente, coniugato, avventizio . . . 65,800
23. Giampaoli Valerio, invalido, avventizio . . . 65,713
24. Giavon Rizieri, combattente, avventizio . . . 65,685
25. Maturi Ruggero, combattente, coniugato, avventizio . . . 65,630
26. La Monica Enzo, combattente, avventizio . . . 65,605
27. Mastracci Angelo, combattente, coniugato . . . 65,415
28. Tarselli Nazzareno, combattente, avventizio . . . 65,400
29. Giocoli Ottavio, invalido, avventizio . . . 65,200
30. Pacenti Aldo, combattente, avventizio . . . 65,176
31. Schoembech Carlo, combattente, coniugato, avventizio . . . 65,065
32. Cavatorta Onesto, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,780
33. Marcon Giovanni, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,705
34. Marcolini Mario, avventizio . . . 64,675
35. Berto Marco Angelo, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,620
36. Parisi Giuseppe, avventizio . . . 64,430
37. Giosi Achille, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,425
38. Fanuele Raffaele, avventizio . . . 64,400
39. Delli Carri Nicolino, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,365
40. Busoli Nicola, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,325
41. Berti Luigi, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,310
42. Cavallo Luigi, combattente, avventizio . . . 64,230
43. Colomani Alberto, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,225
44. Furlani Carlo, combattente, coniugato . . . 64,090
45. De Luca Aldo, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,065
46. Balbo Carlo, diurnista . . . 64,045
47. Serretti Ubaldo, combattente, coniugato, avventizio . . . 64,025
48. Brancolini Pietro, combattente . . . 64,000
49. Renga Antonio, combattente, diurnista . . . 63,956
50. Ghilardi Giorgio, combattente, coniugato . . . 63,930
51. Di Poce Attilio, combattente, coniugato, avventizio . . . 63,905
52. Francavilla Giacinto, combattente, avventizio, orfano di guerra . . . 63,883
53. Quaglia Paolo, combattente, diurnista . . . 63,815
54. Ioannoni Guido, combattente, coniugato, avventizio . . . 63,750

55. Catalisano Eugenio, combattente, coniugato, diurnista 63,700
56. Conforto Armando, combattente, avventizio 63,650
57. Impera Vincenzo, combattente, avventizio 63,600
58. Bazzani Mario, combattente 63,550
59. Roldi Roberto, combattente, diurnista 63,510
60. Mantovani Edino, combattente, coniugato, avventizio 63,500
61. Mazzeschi Socrate, combattente, reduce prigionia, avventizio 63,400
62. Cipolla Angelo, combattente, diurnista 63,400
63. Piazza Alfredo, combattente, coniugato, avventizio 63,350
64. Renzulli Silvestro, invalido, coniugato, avventizio 63,250
65. Perato Ambrogio, combattente, coniugato, avventizio 63,100
66. Palomba Eustachio, combattente, avventizio 63,090
67. Orestano Damiano, invalido, coniugato, avventizio 63,065
68. Cestra Alessandro, combattente, coniugato, avventizio 63,050
69. Corradini Primo, combattente, coniugato, avventizio 63,000
70. Bonomi Remo, avventizio 62,900
71. Borsotti Lindo, combattente, coniugato, avventizio 62,870
72. Simonatti Dino, combattente, avventizio 62,800
73. Bernardeschi Vinicio, combattente, coniugato, avventizio 62,750
74. Celle Paolo, combattente, coniugato, avventizio 62,725
75. Amici Fernando, combattente, avventizio 62,700
76. Segatori Antonio, combattente, coniugato 62,618
77. Baciarello Omero, avventizio 62,550
78. Colombari Carlo, combattente, avventizio, orfano di guerra 62,450
79. Viviecció Francesco, combattente, avventizio 62,400
80. Barile Carlo, combattente, coniugato, avventizio 62,365
81. Buratta Giuseppe, invalido, coniugato, avventizio 62,275
82. Notar Francesco Michele, combattente, coniugato, avventizio 62,250
83. Bonaduce Luigi, combattente, coniugato, diurnista 62,225
84. Alessio Cavarretta Francesco, combattente, coniugato, avventizio 62,220
85. De Simone Rocco, combattente, avventizio 62,150
86. Sartor Pietro Secondo, combattente, coniugato, avventizio 62,100
87. Vitucci Adamo, combattente, avventizio 62,050
88. Valentino Ferdinando, combattente, coniugato 62,000
89. Serravillo Graci Luigi, invalido, avventizio 61,900
90. Incorvaia Bartolomeo, combattente, avventizio 61,844
91. Conte Angelo, combattente, coniugato, avventizio 61,825
92. Gangi Agostino, combattente, coniugato, avventizio, orfano di guerra 61,815
93. Sulsenti Gaetano, combattente, avventizio 61,800
94. Surace Luigi, combattente, coniugato, avventizio 61,750
95. Gianfelice Michele, combattente, avventizio 61,700
96. Cavicchioli Giuseppe 61,675
97. Tedesco Alfredo, invalido, diurnista 61,575
98. Amalfitani Carlo, coniugato, avventizio 61,505
99. Buffa Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio 61,486
100. Greci Ettore, avventizio 61,450
101. Nunnari Antonino, combattente 61,400
102. Dabove Gian Luigi, combattente, coniugato, avventizio 61,396
103. Ravenda Lorenzo, invalido, avventizio 61,375
104. Guerrini Giovanni, combattente, coniugato, avventizio 61,325
105. Pazzona Sergio, combattente, avventizio 61,275
106. Pergolizzi Giacomo, combattente 61,220
107. Masetti Dario combattente 61,132
108. Guerra Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio 61,070
109. Candelieri Angelo, coniugato, avventizio 60,931
110. Zagami Antonio, combattente, coniugato, avventizio 60,900
111. Peirone Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio 60,850
112. Ponticelli Francesco, combattente, avventizio 60,800
113. Giuriolo Secondo, invalido, coniugato, avventizio 60,700
114. Spadoni Lilli Sergio, avventizio 60,650
115. Volpi Davide, combattente, coniugato, diurnista 60,600
116. Roscioli Silvana, combattente 60,570
117. Ferraris Giuseppe, combattente, avventizio 60,510
118. Vigni Mario, combattente, coniugato, avventizio 60,470
119. Colafrancesco Federico, combattente, coniugato, avventizio 60,400
120. Ciusa Antonio Giuseppe, combattente, avventizio 60,350
121. Barbetta Carmine, combattente, coniugato 60,330
122. Iazzetta Crescenzo, combattente 60,196
123. Ciannelli Augusto, combattente, coniugato, avventizio 60,150
124. Passalacqua Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio 60,131
125. Marino Nicola, combattente, coniugato, avventizio 60,110
126. Pifferi Adelmo, coniugato, avventizio 60,010
127. Topi Renato, combattente, coniugato, avventizio 59,900
128. Martella Mario, combattente, avventizio 59,800
129. Pillinini Emilio, combattente, avventizio 59.710
130. Galizia Ignazio, combattente, coniugato, avventizio 59,700
131. Migliorisi Emanuele, combattente, avventizio 59,650
132. Fauci Pietro, combattente 59,631
133. Melisce Luigi, combattente, avventizio 59,600
134. Cocozza Alfredo, combattente, coniugato, diurnista 59,525
135. Cicchitto Michele, avventizio 59.510
136. Sguario Aldo, combattente, diurnista 59,505
137. Pagnotti Giulia, combattente, avventizia 59,500
138. Galiano Nicola, combattente, coniugato, avventizio 59,425
139. Farsi Elio, combattente, avventizio 59,400
140. Capone Elio, combattente, avventizio 59,300
141. Sulsenti Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio 59,215
142. Desiderio Luigi, combattente, diurnista 59,183
143. Barla Secondo, combattente, coniugato, avventizio 59,175
144. Michea Giuseppe, combattente, coniugato, diurnista 59,165
145. Piscione Livio, diurnista 59,150
146. Guerzoni Oddone, combattente, avventizio 59,010
147. Barbaglia Gian Luigi, combattente, avventizio 59,010
148. Scarpelli Mario Agostino, combattente 59,000
149. Pichirallo Mario, combattente, coniugato, avventizio 58,950
150. Petruzzo Pasquale, orfano di guerra 58,900
151. Arcovito Francesco, combattente, coniugato, avventizio 58,800
152. Giovannetti Osvaldo, combattente, diurnista 58,730
153. Scali Giuseppe, combattente, avventizio 58,715
154. Sangalli Mattia, combattente, coniugato, avventizio 58,710
155. Girelli Lino, combattente, cottimista 58,705
156. Mattioli Adriano, combattente, coniugato 58,630
157. Lauro Edoardo, invalido, avventizio 58,580
158. Niccolini Guglielmo, combattente, coniugato, avventizio 58,530
159. Gagliardi Vincenzo, combattente, coniugato, avventizio 58,500
160. Mazza Giuseppe, combattente, orfano di guerra 58,450
161. Aponte Claudio 58,410
162. Pagano Giacomo, invalido, avventizio 58,400
163. Cappellari Ugo, combattente, coniugato, avventizio, orfano di guerra 58,350
164. Gregori Vitenzo, combattente, diurnista 58,340
165. D'Alessandro Carmelo, combattente 58,330
166. Gallorini Piero, combattente, coniugato, avventizio 58,320
167. Nicolussi Lino, avventizio 58,310

168. Bertone Mario, combattente, coniugato, avventizio . 58,200
169. Vinci Giuseppe, combattente 58,115
170. Alvano Francesco Paolo, combattente, diurnista . . 58,110
171. Cosco Vittorio, combattente, coniugato, avvent. 58,015
172. Carletti Domiziano, combattente, coniugato, diurnista 57,985
173. Cifarelli Vito 57,960
174. Dianda Umberto, medaglia d'oro, invalido, diurnista . 57,955
175. Margarone Armando, combattente . . 57,944
176. Acunzo Giorgio, coniugato, avventizio 57,900
177. Sandrucci Enrico, combattente, coniugato, avventizio . 57,850
178. De Tommaso Arturo, combattente . . . 57,800
179. Coniglio Francesco Paolo, avventizio . . 57,710
180. Viero Mario, combattente, avventizio . . 57,625
181. Monaco Luigi, coniugato, avventizio . . 57,600
182. Acquarone Giovanni, combattente, diurnista . 57,550
183. Cesari Lido, combattente, avventizio . . 57,530
184. Quargnolo Adelino, combattente, diurnista . 57,525
185. Roiatti Angelo, combattente, coniugato, avvent. 57,445
186. Bravo Giovanni, combattente, coniugato, avventizio . 57,420
187. Corriero Umberto, combattente, diurnista . 57,350
188. Ianni Nicola, invalido, avventizio . . 57,305
189. D'Angeli Leonello, diurnista . . 57,125
190. Gallo Salvatore, combattente, coniugato . . 57,113
191. Mariucci Angelo, combattente, coniugato, avventizio . 57,050
192. Talamonti Renato, coniugato, avventizio . 56,910
193. Dovis Ortensio, combattente, diurnista 56,850
194. De Rosa Ernesto, combattente, coniugato, avventizio . 56,850
195. Valcalda Giovanni, combattente diurnista . 56,800
196. Bardotti Franco, combattente . . 56,555
197. Zambelli Antonio, combattente, avventizio . 56,470
198. Russo Mario, invalido . . 56,465
199. Puccio Ines Giuseppe, combattente . 56,435
200. Bonazza Francesco, coniugato, avventizio . 56,425
201. Saieva Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio . 56,400
202. Gioco Giuseppe, combattente . 56,400
203. Meloso Giovanni, combattente, diurnista . 56,395
204. Giampaola Giuseppe, combattente, diurnista . 56,375
205. Bettini Federico, combattente, coniugato, avventizio . 56,355
206. Corelli Sergio, avventizio . . 56,330
207. Concilio Ugo, combattente, coniugato, avvent. 56,300
208. Giuffrida Ignazio, combattente, coniugato, avventizio 56,260
209. Bacci Angiolo, combattente, coniugato, avvent. 56,130
210. Adabbo Benedetto, combattente . 56,120
211. Monteleone Antonio, combattente . . . 51,110
212. La Manna Paolo, coniugato 56,100
213. Palatroni Antonio, combattente, coniugato, avventizio . 56,055
214. Rapposelli Antonio, combattente, diurnista . 56,040
215. Buttignol Antonio . 56,030
216. Argenio Gustavo, combattente, avventizio 56,020
217. Renelli Remo, combattente, diurnista . 56,010
218. Bonagura Pasquale, combattente 56,000
219. Berra Ernesto, combattente, coniugato, diurnista 55,990
220. Cammalleri Antonio, combattente . . . 55,900
221. Barbiera Egidio, combattente . 55,860
222. Godignani Paolo, combattente, avventizio . 55,850
223. Papalini Adelio, combattente, coniugato . 55,815
224. Cafini Secondo, combattente diurnista . . 55,800
225. Tartaglia Tullio, combattente, coniugato . . 55,755
226. Caterina Cosimo 55,726
227. Schifano Pietro, combattente, coniugato, avventizio 55,705
228. Ferrarini Erminio, combattente 55,665
229. Marianera Angelo, combattente, avventizio 55,620
230. Amato Vincenzo, combattente . 55,600
231. Panarella Luigi, coniugato, avventizio 55,580
232. Della Tommasina Domenico, orfano di guerra 55,570
233. Gizzi Berardo, combattente, coniugato, avvent. 55,560
234. Caronte Enrico 55,550
235. Diglio Nicola, combattente 55,540
236. Accardi Giuseppe, combattente, coniugato, avventizio . 55,530
237. Nardiello Giovanni . . . 55,520
238. Ferlito Orazio, combattente, coniugato . 55,510
239. Arena Pietro, combattente . . 55,500
240. Dessì Roberto, combattente, diurnista . . 55,460
241. Persico Salvatore, combattente 55,450
242. Moscucci Giorgio . . 55,440
243. Lombardo Antonino, invalido, coniugato, avventizio 55,410
244. Greco Ugo, combattente, coniugato, avventizio 55,400
245. Regoli Otello, combattente, coniugato, diurnista 55,370
246. Innocenti Nevio, combattente, coniugato 55,340
247. Peselli Duilio, avventizio, orfano di guerra . 55,330
248. Motta Michele, combattente, avventizio 55,320
249. Massabò Emanuele, combattente, diurnista . 55,310
250. Ferrarini Enzo, combattente . 55,300
251. Simone Filippo, combattente, coniugato . 55,275
252. Bracaglia Giuseppe, combattente, diurnista . 55,267
253. Bevere Enrico, combattente, avventizio . 55,265
354. Marchese Nicolò, combattente 55,260
255. De Giorgi Carlo, combattente, coniugato 55,250
256. Savarese Achille, combattente, coniugato, diurnista 55,235
257. Carabellese Mauri 55,230
258. Filabozzi Giuseppe, combattente, diurnista . 55,220
259. Cardillo Santo, combattente, diurnista 55,210
260. Balestra Elio, combattente, coniugato, diurnista 55,200
261. Bertucci Stelio, combattente . . 55,165
262. Bracciali Amulio, combattente, diurnista . 55,160
263. Lifrieri Pietro, combattente, diurnista . . 55,120
264. Lacomba Mario, combattente, avventizio . . 55,110
265. Antonica Attilio, combattente, diurnista . . 55,100
266. Pisano Carlo, combattente, diurnista . 55,093
267. Parisi Antonio, combattente, coniug., diurnista 55,065
268. Accettone Dino, combattente, coniugato avventizio, orfano di guerra 55,060
269. Bonifacio Amato 55,050
270. Risi Emilio, combattente 55,040
271. Contu Giovanni, combattente, coniugato 55,030
272. Di Vincenzo Cosimo 55,020
273. Catalano Antonio, combattente 55,010
274. Galatioto Luigi, combattente 55,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine sotto indicato:

1. D'Atri Mario
2. Termine Francesco
3. Sabia Guido
4. Laudato Cosimo
5. D'Agostinis Antonio
6. Rigacci Giuseppe
7. Di Domizio Aldo
8. Alberico Giuseppe Alfredo
9. Pancheri Alfredo
10. Gorini Franco, invalido
11. Mura Josto
12. Campanaro Francesco
13. Gai Marino
14. Colucci Giuseppe
15. Rocchelli Elio
16. Ferrara Biagio
17. Ciavorella Bartolomeo
18. Villatorre Sergio
19. Roffi Bruno, invalido
20. Colle Alfredo
21. Fontana Michele
22. Caldoro Ermenegildo
23. Giampaoli Valerio, invalido
24. Giavon Rizieri
25. Maturi Ruggero
26. La Monica Enzo
27. Mastracci Angelo
28. Tarselli Nazzareno
29. Giocoli Ottavio, invalido
30. Pacenti Aldo
31. Schoembech Carlo
32. Cavatorta Onesto
33. Marcon Giovanni
34. Marcolini Mario
35. Berto Marco Angelo
36. Parisi Giuseppe
37. Giosi Achille
38. Fanuele Raffaele
39. Delli Carri Nicolino
40. Busoli Nicola
41. Berti Luigi
42. Cavallo Luigi

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Colomani Alberto
2. Furlani Carlo
3. De Luca Aldo
4. Balbo Carlo
5. Serretti Ubaldo
6. Brancolini Pietro
7. Renga Antonio
8. Ghilardi Giorgio
9. Di Poce Attilio
10. Francavilla Giacinto
11. Quaglia Paolo
12. Ioannoni Guido
13. Catalisano Eugenio
14. Conforto Armando
15. Impera Vincenzo
16. Bazzani Mario

17. Roidi Roberto
18. Mantovani Erino
19. Mazzeschi Socrate
20. Cipolla Angelo
21. Piazza Alfredo
22. Renzulli Silvestro, inv.
23. Perato Ambrogio
24. Palomba Eustachio
25. Orestano Damiano, inv.
26. Cestra Alessandro
27. Corradini Primo
28. Bonomi Remo
29. Borsotti Lindo
30. Simonatti Dino
31. Bernardeschi Vinicio
32. Celle Paolo
33. Amici Fernando
34. Segatori Antonio
35. Baciarello Omero
36. Colombari Carlo
37. Rivieccio Francesco
38. Barile Carlo
39. Buratta Giuseppe, inv.
40. Notar Francesco Michele
41. Bonaduce Luigi
42. Alessio Cavarretta Francesco
43. De Simone Rocco
44. Sartor Pietro Secondo
45. Vitucci Adamo
46. Valentino Ferdinando
47. Serravillo Graci Luigi, invalido
48. Incorvaia Bartolomeo
49. Conte Angelo
50. Gangi Agatino
51. Sulsenti Gaetano
52. Surace Luigi
53. Gianfelice Michele
54. Cavicchioli Giuseppe
55. Tedesco Alfredo, inval.
56. Amalfitani Carlo
57. Buffa Giuseppe
58. Greci Ettore
59. Nunnari Antonino
60. Dabove Gian Luigi
61. Ravenda Lorenzo, inv.
62. Guerrini Giovanni
63. Pazzona Sergio
64. Pergolizzi Giacomo
65. Masetti Dario
66. Guerra Giuseppe
67. Candelieri Angelo
68. Zagari Antonio
69. Peirone Giuseppe
70. Ponticelli Francesco
71. Giuriolo Secondo, inval.
72. Spadoni Lilli Sergio
73. Volpi Davide
74. Roscioli Silvana
75. Ferraris Giuseppe
76. Vigni Mario
77. Colafrancesco Federico
78. Ciusa Antonio Giuseppe
79. Barbetta Carmine
80. Iazzetta Crescenzo
81. Giannelli Augusto
82. Passalacqua Giuseppe
83. Marino Nicola
84. Pifferi Adelmo
85. Topi Renato
86. Martella Mario
87. Pillinini Emilio
88. Galizia Ignazio
89. Migliorisi Emanuele
90. Fauci Pietro
91. Melisce Luigi
92. Cocozza Alfredo
93. Cicchitto Michele
94. Sguario Aldo
95. Pagnutti Giulia
96. Galiano Nicola
97. Farsi Elio
98. Capone Elio
99. Sulsenti Giuseppe
100. Desiderio Luigi
101. Barla Secondo
102. Michea Giuseppe
103. Piscione Livio
104. Guerzoni Oddone
105. Barbaglia Gian Luigi
106. Scarpelli Mario Agostino
107. Pichirallo Mario
108. Petruzzo Pasquale
109. Arcovito Francesco
110. Giovannetti Osvaldo
111. Scali Giuseppe
112. Sangalli Mattia
113. Girelli Lino
114. Mattioli Adriano
115. Lauro Edoardo, inval.
116. Niccolini Guglielmo
117. Gagliardi Vincenzo
118. Mazza Giuseppe
119. Aponte Clandio
120. Pagano Giacomo, inv.
121. Cappellari Ugo
122. Gregori Vitenzo
123. D'Alessandro Carmelo
124. Gallorini Piero
125. Nicolussi Lino
126. Bertone Mario
127. Vinci Giuseppe
128. Alvano Francesco Paolo
129. Cosco Vittorio
130. Carletti Domiziano
131. Cifarelli Vito
132. Dianda Umberto, inval.
133. Margarone Armando
134. Acunzo Giorgio
135. Sandrucci Enrico
136. De Tommaso Arturo
137. Coniglio Francesco Paolo
138. Viero Mario
139. Monaco Luigi
140. Acquarone Giovanni
141. Cesari Lido
142. Guarniolo Adelino
143. Roiatti Angelo
144. Bravo Giovanni
145. Carriero Umberto
146. Janni Nicola, invalido
147. D'Angeli Leonello
148. Gallo Salvatore
149. Mariucci Angelo
150. Talamonti Renato
151. Dovis Ortensio
152. De Rosa Ernesto
153. Valcalda Giovanni
154. Barlotti Franco
155. Zambelli Antonio
156. Russo Mario, invalido
157. Puccio Ines Giuseppe
158. Bonazza Francesco
159. Saieva Giuseppe
160. Gioco Giuseppe
161. Melosu Giovanni
162. Giampaola Giuseppe
163. Bettini Federico
164. Corelli Sergio
165. Concilio Ugo
166. Giuffrida Ignazio
167. Bacci Angiolo
168. Adabbo Benedetto
169. Monteleone Antonio
170. La Manna Paolo
171. Palatroni Antonio
172. Rapposelli Antonio
173. Buttignol Antonio
174. Argenio Gustavo
175. Renelli Remo
176. Bonacura Pasquale
177. Berra Ernesto
178. Cammallerri Antonio
179. Barbiera Egidio
180. Godignani Paolo
181. Papalini Adelio
182. Cafini Secondo
183. Tartaglia Tullio
184. Caterina Cosimo
185. Schifano Pietro
186. Ferrarini Erminio
187. Marianera Angelo
188. Amato Vincenzo
189. Panarella Luigi
190. Della Tommasina Domenico
191. Gizzi Berardo
192. Caronte Enrico
193. Diglio Nicola
194. Accardi Giuseppe
195. Nardiello Giovanni
196. Ferlito Orazio
197. Arena Pietro
198. Dessì Roberto
199. Persico Salvatore
200. Moscucci Giorgio
201. Lombardo Antonino, invalido
202. Greco Ugo
203. Regoli Otello
204. Innocenti Nevio
205. Peselli Duilio
206. Motta Michele
207. Massabò Emanuele
208. Ferrarini Enzo
209. Simone Filippo
210. Bracaglia Giuseppe
211. Devere Enrico
212. Marchese Nicolò
213. De Giorgi Carlo
214. Savarese Achille
215. Carabellese Mauro
216. Filabozzi Giuseppe
217. Cardillo Santo
218. Balestra Elio
219. Bertucci Stelio
220. Bracciali Amulio
221. Lifrieri Pietro
222. Lacomba Mario
223. Antonica Attilio
224. Pisano Carlo
225. Parisi Antonio
226. Accettone Dino
227. Bonifacio Amato
228. Risi Emilio
229. Contu Giovanni
230. Di Vincenzo Cosimo
231. Catalano Antonio
232. Galatioto Luigi

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 30 agosto 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1949
Registro Finanze n. 15, foglio n. 38. — LESEN

(3841)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.